

Ricorrente obbligato al versamento
dell'importo del contributo unificato



14

ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto 2019

4152

RESPONSABILITA'
CIVILE
GENERALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - R.G.N. 25339/2016
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rel. Consigliere - Cron. 6152
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Rep. 0.1.
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere - Ud. 28/11/2018
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere - CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25339-2016 proposto da:

DE , elettivamente domiciliato in ROMA,
P.LE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato
GIOVANNI BONACCIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato M.EUGENIA VALAZZI giusta
procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

2018 MB , considerata domiciliata ex lege in
2771 ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
CLAUDIA CHIARINI, GABRIELE CHIARINI giusta procura a
margine del controricorso;

M

- controricorrente -

nonchè contro

DF , PL ;

- intimati -

Nonché da:

DF , elettivamente domiciliato in ROMA,
P.LE CLODIO 56 QUARTO PIANO INT. 8, presso lo studio
dell'avvocato GIOVANNI BONACCIO, rappresentato e
difeso dall'avvocato ANNUNZIATA CERBONI BAJARDI
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

MB , considerata domiciliata ex lege in
ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati
CLAUDIA CHIARINI, GABRIELE CHIARINI giusta procura a
margine del controricorso principale;

- controricorrente all'incidentale -

nonchè contro

PLM , DE ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 140/2016 del TRIBUNALE di
URBINO, depositata il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/11/2018 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,
in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha concluso chiedendo il rigetto
dei ricorsi principale e incidentale;

Cassazione.net

Ritenuto che

1 ED ricorre, affidandosi a nove motivi illustrati anche da memoria ex art. 380bis cpc, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Urbino che, riformando la pronuncia di inammissibilità della domanda del giudice di pace, lo aveva condannato – rigettando l'appello principale sulla compensazione delle spese di lite ed accogliendo quello incidentale proposto da BM - al risarcimento del danno in favore della stessa, bidella di un liceo di Urbino, per le scritte ingiuriose che il figlio FD, minore all'epoca dei fatti, aveva vergato sulla sua scrivania con un pennarello, durante una illegittima incursione nella scuola con altri ragazzi minorenni.

2. Gli intimati hanno resistito e FD ha proposto ricorso incidentale sulla scorta di otto motivi e memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Considerato cheSul ricorso principale di ED

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n° 3 e 4 cpc.

Contesta l'impostazione logica della motivazione del Tribunale che aveva dapprima esaminato la capacità di intendere e di volere del figlio minore con riferimento al fatto commesso e, solo dopo, gli aveva attribuito la materiale responsabilità di esso, con percorso argomentativo viziato ed invertito anche in relazione alla fattispecie concreta individuata, ricondotta all'art. 2048 c.c. e non art. 2047 c.c.

1.2. Con il secondo motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 115, nonché dell'art. 10 DPR 488/1988, in relazione agli artt. 40, 43 e 594 cp: censura la progressione logica della sentenza, fondata sulla erronea applicazione delle norme di diritto richiamate in quanto la dichiarazione "di non doversi procedere" pronunciata in sede penale pur consentendo una complessiva rivalutazione del fatto e della responsabilità

del minore non poteva prescindere dall'osservanza dell'ordinario criterio di ripartizione degli oneri probatori in relazione al quale il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che la M non aveva dedotto alcuna prova.

Aggiunge, al riguardo, che la sentenza penale era stata emessa a seguito di udienza preliminare e, quindi, senza un'istruttoria dibattimentale svolta nel contraddittorio delle parti.

1.3. Con il terzo motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 132 n° 4 e 10 DPR 488/1988: lamenta che il giudice d'appello aveva indicato solo genericamente gli elementi su cui era fondato il proprio convincimento ed in base ai quali il figlio F sarebbe stato autore del fatto.

1.4. Con il quarto motivo, deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2046 e 2697 c.c. e dell'art. 115 cpc: contesta la valutazione del Tribunale circa la sussistenza della capacità di intendere e di volere del minore in assenza di prova.

1.5. Con il quinto motivo, lamenta, ex art. 360 co 1 n° 3 e 4 cpc, la violazione degli artt. 2048 e 2729 c.c. e degli artt. 183 e 115 cpc per l'immotivato rigetto dell'ammissione delle prove da lui dedotte che erano state ingiustamente ritenute superflue.

1.6. Con il sesto motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2697, 2729, 115 e 132 cpc anche in relazione all'art. 594 c.c.: contesta, al proposito, la valutazione di offensività dello scritto statuita dal Tribunale.

1.7. Con il settimo motivo, lamenta, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1126 c.c., con riferimento alla liquidazione equitativa del danno, in totale assenza di prova.

1.8. Con l'ottavo motivo, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc deduce la violazione dell'art. 116 cpc in relazione agli artt. 1126, 2046, 2048, 2059 c.c. ed all'art. 594 cp: lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte.

1.9. Con il nono motivo, infine, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, il ricorrente contesta la violazione dell'art. 91 cpc con riferimento alla condanna alle spese di cui chiede la riforma, in vista dell'accoglimento del ricorso.

Sul ricorso incidentale di FD _____

2. Con il primo motivo, ex art. 360 co 1 n° 3, il ricorrente incidentale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 2047 co 2 e 2048 c.c : contesta l'esistenza dell' interesse ad agire della M nei suoi confronti, visto che era stata ritenuta la sussistenza del presupposto di cui all'art. 2048 c.c per il quale era sufficiente la *vocatio in ius* dei genitori; lamenta , inoltre, la violazione dell'art. 2047 primo comma c.c, perché la domanda di indennità prevista dalla norma non poteva ritenersi implicitamente ricompresa nella domanda di risarcimento né poteva intendersi proposta in difetto dell'esperimento dell'azione risarcitoria di cui alla norma testè richiamata.

2.1. Con il secondo motivo, deduce, ex art. 360 co. 1 n° 3 e 4 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 n° 3 e 4 cpc: contesta l'impostazione logica della motivazione che aveva dapprima esaminato la sua capacità di intendere e di volere con riferimento al fatto e solo dopo gli aveva attribuito la materiale responsabilità di esso.

2.3. Con il terzo ed il quarto motivo, lamenta, ex art. 360 co 1 n° 3 cpc, la violazione degli artt. 2697 c.c, 115 cpc e dell'art. 10 DPR 488/1988, anche in relazione agli artt. 40, 43 e 594 cpc, nonché ex art. 360 n° 3 e 4 la violazione dell'art. 132 n° 4 e dell'art. 10 del DPR 488/1988: si duole , ricalcando il terzo motivo del ricorso principale, del fatto che il Tribunale aveva reso una motivazione apparente, in quanto non aveva compiutamente indicato gli elementi in base ai quali aveva ritenuto che fosse stato proprio lui l'autore del fatto.

2.4. Con il quinto motivo, deduce la violazione dell'art. 360 co 1 n° 3 cpc per violazione e falsa applicazione degli artt. 2046 e 2697 c.c. e dell'art. 115 cpc : contesta la valutazione del giudice d'appello concernente la sussistenza della sua capacità di intendere e di volere, in assenza di prova e senza alcuna indagine sull'elemento psicologico del reato.

2.5. Con il sesto motivo, lamenta ex art. 360 co 1 n° 3 cpc la violazione e falsa applicazione dell'artt. 2059, 2697, 2729, 115 e 132 cpc anche in relazione all'art. 594 c.c : assume la totale assenza di valutazione circa la concreta

offensività dello scritto ed assume che il Tribunale aveva statuito sul punto sulla base di un "fatto notorio" .

2.6. Con il settimo motivo, deduce ex art. 360 co 1 n° 3 cpc la violazione art. 116 cpc in relazione agli artt. 2046, 2048, 2059 c.c ed all'art. 594 cp: assume che l'affermazione di responsabilità a suo carico era stata fondata non su elementi concreti ma sulla base di un apprezzamento discrezionale ed opinabile.

2.7 Con l'ottavo motivo, infine, lamenta, ex art. 360 co. 1 n° 3 cpc, la violazione dell'art. 91 cpc in relazione alla liquidazione delle spese a suo carico, non essendo stata avanzata alcuna domanda nei suoi confronti in relazione alla quale potesse essere valutato il principio di soccombenza.

3. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per tardività, sollevata dalla controricorrente M che, ritenendo che l'impugnazione di FD abbia natura adesiva, assume che l'ordinario termine per la proposizione del ricorso sarebbe spirato, essendo stato notificato il 5.12.2016, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza in data 31.10.2016.

3.1. Il rilievo è fondato.

Il ricorrente incidentale, infatti, con il primo motivo contesta la propria legittimazione passiva, assumendo che la M non aveva interesse ad agire nei suoi confronti, visto che l'azione, ricondotta dal Tribunale all'art. 2048 c.c, legittimava passivamente solo i suoi genitori; e con gli altri motivi proposti aderisce espressamente alle critiche avanzate dal padre nel ricorso principale, di cui ricalca integralmente i contenuti.

Conseguentemente, deve desumersi che il suo interesse all'impugnazione non sia sorta per effetto del ricorso principale ma abbia natura autonoma.

Il ricorso incidentale doveva, quindi, essere proposto entro il termine di decadenza ordinario, non ricorrendo l'ipotesi di cui all'art. 334 cpc.

3.2. Questa Corte ha affermato, sulla specifica questione, che "le regole sull'impugnazione tardiva, sia ai sensi dell'art. 334 c.p.c., che in base al combinato disposto di cui agli artt. 370 e 371 c.p.c., si applicano esclusivamente a quella incidentale in senso stretto e, cioè, proveniente dalla

parte contro cui è stata proposta l'impugnazione, mentre per il ricorso di una parte che abbia contenuto adesivo a quello principale si deve osservare la disciplina dell'art. 325 c.p.c., cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo che abbia valenza d'impugnazione incidentale qualora investa un capo della sentenza non impugnato o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale (cfr. Cass. 20040/2015); ed, ancora, che "l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale" (cfr. Cass. 12387/2016; Cass. 6156/2018).

3.3. Il Collegio intende dare seguito all'orientamento sopra riportato, con la conseguenza che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

4. In ordine all'impugnazione principale si osserva che i primi tre motivi proposti devono essere congiuntamente esaminati per la stretta connessione logica e la sostanziale sovrapposibilità di molti argomenti prospettati.

Con essi il ricorrente contesta, deducendo in primis la nullità della motivazione (cfr. il richiamo all'art. 360 co 1 n° 4 contenuto nel primo e nel terzo motivo), l'illogico percorso argomentativo del giudice d'appello e l'omessa rivalutazione delle emergenze processuali, sia in ordine all'ascrivibilità al figlio (allora minore) F dell'evento dannoso, sia in ordine all'esistenza di validi e concreti elementi che potessero essere contrapposti alle valutazioni, sostenute dalle relazioni dei servizi sociali e dalle certificazioni mediche, del Tribunale per i Minorenni e del giudice di pace che si era pronunciato in sede civile in primo grado, affermando entrambi la sua incapacità di intendere e di volere al momento del fatto.

4.1. Tutti e tre i motivi sono infondati.

Il ricorrente , infatti, non ha colto la *ratio decidendi* della pronuncia impugnata che, con motivazione sintetica ma sufficiente, ha affermato che il fatto per il quale era stata avanzata la domanda risarcitoria riguardava la responsabilità dei genitori regolata dall'art.2048 c.c, ed in particolare del padre convivente con il figlio, tenuto conto della sicura ascrivibilità al minore F di una condotta ingiuriosa, caratterizzata da disvalore sociale.

4.2. Il Tribunale ha applicato il principio secondo il quale, in sede civile, il giudice di merito ha il potere di rivalutare in piena autonomia il medesimo fatto già vagliato nella sede penale minorile, dove, notoriamente, è preclusa la costituzione di parte civile (cfr. art. 10 DPR 448/1988) e, conseguentemente, non è applicabile la previsione dell'art.652 cpp riguardante i rapporti fra giudizio penale e giudizio civile nelle cause in cui si controverta di risarcimento danni.

4.3. Al riguardo, questa Corte ha chiarito che "la sentenza penale di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale nei confronti di imputato minorenni non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile risarcitorio, perché esula dalle ipotesi previste negli artt. 651 e 652 cod. proc. pen., non suscettibili di applicazione analogica per il loro contenuto derogatorio del principio di autonomia e separazione tra giudizio penale e civile. Ne consegue che il giudizio civile deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione, sebbene, nel rispetto del contraddittorio, possa tener conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale, al fine di ritenere provato il nesso causale fra la condotta del minore e la lesione subita dall'attore (cfr. Cass. 24475/2014).

4.4. Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati che possono certamente essere estesi al caso in esame in cui la dichiarazione di non doversi procedere è stata determinata dalla mancanza di imputabilità per incapacità di intendere e di volere di un soggetto ultraquattordicenne.

La motivazione criticata resiste, pertanto, alle censure proposte : il giudice d'appello, infatti, dopo aver precisato che la pronuncia del Tribunale per i Minorenni, pur non avendo efficacia di giudicato, è liberamente apprezzabile (cfr. pag. 9 della sentenza impugnata) afferma anche che "a fronte di precisi riferimenti contenuti nella sentenza e negli altri atti prodotti, le altre parti si sono limitate a contestazioni generiche in ordine " alla sussistenza del fatto" ; ed aggiunge che la stessa circostanza "che anche nel presente giudizio si continui a sminuire l'operato di DF definendolo una "goliardata" testimonia che, rispetto alla specifica condotta contestata, non vi è stata sufficiente educazione del figlio a concetti elementari quali quelli del rispetto

del prossimo e dell'intima connessione fra i concetti di libertà e responsabilità" (cfr pag. 10 della sentenza) con ciò desumendo – con una motivazione che, sia pur sintetica, risulta essere logica ed al di sopra della sufficienza costituzionale – che non fosse stato messo in discussione neanche dal genitore che il figlio minore fosse l'autore del fatto dal quale erano derivate le richieste risarcitorie della M .

5. E , tanto premesso in ordine alle prime tre censure, si osserva che quelle formulate dal quarto all'ottavo motivo si risolvono in reiterate ed inammissibili richieste di rivalutazione di merito della controversia su questioni di fatto già vagliate dal giudice d'appello che ha reso una decisione supportata da argomentazioni congrue e logiche, sia in ordine all'imputabilità del minore (quarto motivo, in relazione al quale la sentenza argomenta a pag. 7 u.cpv , pag 8e pag. 9 primo cpv.),sia in relazione all'offensività della scritta ingiuriosa (sesto motivo, in relazione al quale cfr. pag. 11, primo , secondo e terzo cpv.),sia in ordine alla liquidazione equitativa del danno (settimo motivo, in relazione al quale cfr. pag. 11 quarto e primo cpv.): quanto, poi, al quinto ed all'ottavo motivo, contenenti censure sulla mancata ed immotivata ammissione delle prove che secondo il ricorrente sono state ritenute "ingiustamente" superflue, si osserva che le doglianze violano il principio di autosufficienza regolato dall'art. 366 n° 4 e 6 cpc, non essendo state specificamente indicate le richieste istruttorie che sarebbero state pretermesse dal giudice d'appello.

6. Infine il nono motivo (concernente la condanna alle spese di lite), condizionato all'esito degli altri, deve ritenersi logicamente assorbito.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente principale e di quello incidentale.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.

PQM


La Corte,

rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente principale e quello incidentale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente BM , spese che liquida, a carico di ciascuno, in € 1500,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi , oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto , a norma del comma 1bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile del 28.11.2018.

Il Presidente

Adelaide Amendola



Il Funzionario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 13 FEB 2019
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

